

COMUNE DI CILAVEGNA

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, mestieri affini ed estetista

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2003 - Esecutiva per decorrenza dei termini, D.lgs. 267/00, l'11.04.2003.

<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio Comunale, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e 29.10.1984 N. 735, Legge Regionale 15/9/1989, n. 48 e della Legge 4/1/1990 n. 1 le seguenti attività di:
- a) **BARBIERE**: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari, che comunque non comportino modifiche allo stato naturale del capello.
- b) <u>PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA</u>: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
- prestazioni di tricologia;;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) <u>ESTETISTA:</u> l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando, attraverso la eliminazione o l'attuazione, gli inestetismi presenti.

Sono escluse dall' attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere medico curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

Le predette attività possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, anche presso il domicilio, a norma della Legge 14.2.63 n. 161,modificata dalla Legge 23.12.70 n. 1142 ed integrata dalle leggi Regionali 29.10.84 n.735, 15.9.89 n. 48 e legge 4.1.1990 n. 1.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte presso centri commerciali, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o presso il loro domicilio, istituti di estetica medica, profumerie, centri di dimagrimento e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

3) Non sono soggette al presente regolamento:

- a) Le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) Le attività proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.34 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni ed inoltre le scuole private per l'insegnamento professionale. In nessun caso le scuole potranno operare come imprese.

ART. 2 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

- 1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio Comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile.
- 2. Non è consentito lo svolgimento di dette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo.

E' consentito lo svolgimento dell'attività nell' osservanza dell'orario stabilito, presso il domicilio del cliente solo quando sia richiesto da cause di infermità o da altre particolari circostanze che impediscano al cliente di spostarsi.

In caso di prestazione da eseguirsi in giorno festivo per cerimonie nuziali, occorre inoltrare comunicazione preventiva al Funzionario Responsabile;

E' consentito lo svolgimento delle attività di cui trattasi presso Ospedali, Case di Cura, Caserme, ed altre convivenze da parte di operatori muniti di regolare Autorizzazione Comunale.

Ad una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla Legge 8.8.85 N. 443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi..

In deroga il Funzionario responsabile può tuttavia rilasciare ad una

stessa impresa individuale un' ulteriore autorizzazione per l'esercizio dell' attività disciplinata dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

- 4. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge 8.8.85 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa;
- 5. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 8.8.85 n. 443, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale: in questo caso sull'Autorizzazione Amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata dalla direzione dell' azienda.
- 6. Non è possibile ricondurre più di una Autorizzazione Amministrativa ad una stessa persona.

Art. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, nella stessa sede compatibilmente con le disposizioni previste dal successivo art. 17 (vedi distanze) purché, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna.

Art. 4 - REQUISITI

- 1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato della Camera di Commercio del titolare, se trattasi di ditta individuale, di un socio o più soci o del direttore dell'azienda, se trattasi di impresa societaria, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.70 n.1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.9.89 e dell'art. 3 della legge 4.1.90 n. 1.Tale qualificazione professionale viene rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui alla legge quadro per l'artigianato n. 443 dell' 8 agosto 1985; in caso di ditta individuale l'autorizzazione può essere concessa solo al titolare, in possesso delle qualifiche professionali e non ad un preposto;
 - b) **Dichiarazione di disponibilità dei locali** da parte del proprietario o contratto d'affitto registrato (copia).
 - c) **Parere igienico sanitario favorevole** relativo ai locali rilasciato dall'A. S. L. competente, da prodursi entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso da parte del Comune nel caso in cui l'istruttoria della domanda abbia avuto esito favorevole.
 - d) Autocertificazione antimafia.
 - e) **Rispetto delle distanze** previste dal presente Regolamento.

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, sia essa svolta in forma individuale o societaria, possono essere rilasciate per una o più delle attività previste dall'art. 1 del presente Regolamento, purché svolte nella medesima sede cui si riferiscono;
- 2) I locali adibiti all' attività di estetista, devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna.

Art. 6 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che esistano i requisiti igienico-sanitari, in base alle norme sanitarie vigenti e che i locali siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, non comunicanti, non ricavati da altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza e dotati di accesso indipendente.

Art. 7 - RICORSI

1) Il provvedimento di diniego da parte del Funzionario Responsabile, di rilascio di autorizzazione, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Autorizzazione.

Entro 60 gg. dalla data di notifica del diniego, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi della Legge 6/12/71 n. 1034.

<u>CAPO II</u> <u>NORME PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE E DI RILASCIO</u>

Art. 8) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, deve essere presentata su carta legale diretta al Sindaco tramite l'ufficio di Protocollo Generale del Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) data e firma del richiedente:
- d) precisa ubicazione del locale dove s'intende esercitare l'attività;
- dichiarazione di disponibilità dei locali o contratto d'affitto e certificato di destinazione d'uso dei locali, qualora fosse ritenuto necessario, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- f) Elenco delle attrezzature che saranno utilizzate solo per l'attività di estetista.

Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:

- **Qualificazione professionale** del richiedente l'autorizzazione, rilasciata dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato presso la C.C.I.A.A.;
- **Qualificazione professionale** della maggioranza dei soci nel caso si tratti di società previste dalla Legge 8.8.1985 n. 443;
- **Qualificazione professionale** di colui che assume la direzione dell' azienda qualora si tratti di società diverse da quelle previste dalla Legge 8.8.1985 n. 443;
- Per le imprese societarie deve essere presentato l'atto costitutivo della società;
- Planimetria quotata dei locali in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato;
- Documenti necessari per il rilascio del parere igienico sanitario da parte degli Enti Competenti : ASL e ARPA.

- Se il richiedente non ha ancora compiuto la maggiore età, una copia dell' atto di emancipazione rilasciato dall' Autorità Competente;
- **Se l'attività è svolta presso un'abitazione privata** senza accesso dalla pubblica via e situata ai piani, occorre;
- Atto di assenso rilasciato dall' amministratore del palazzo;
- Atto di assenso, in mancanza dell' amministratore, dei condomini del palazzo;

ART. 9) - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 8 è rilasciata con provvedimento del Funzionario Responsabile del servizio competente, entro il termine stabilito dalle disposizioni di legge, a partire dalla data di acquisizione di tutti i documenti necessari al rilascio.
- L'autorizzazione dovrà essere esposta, a cura del titolare, nell'esercizio adibito all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o di agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazionii e Convivenze devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa autenticata ed esibirla alla richiesta degli organi di vigilanza.
- 4) Il provvedimento viene notificato all'interessato a mezzo raccomandata.
- 5) Non possono richiedere l'Autorizzazione i minori se non hanno ottenuto l'emancipazione per decreto del Tribunale.
- 6) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere preventivamente autorizzata sentito il parere della A.S.L competente.
- 7) Del rilascio dell' autorizzazione sarà data comunicazione da parte del Comune ai seguenti uffici:
 - Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - L' Ufficio Tributi del Comune;
 - Le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio e firmatarie dei C.C.N.L. nazionali.

ART. 10) - INIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) L'esercizio deve essere attivato entro 90 gg. dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre, entro 60 giorni dall'inizio attività, il certificato di iscrizione all'Albo Imprese artigiane o Registro Imprese.
- 3) La mancata presentazione del documento entro tale termine, comporterà la diffida ad ottemperarvi entro un termine stabilito di 60 giorni ed in caso di inottemperanza alla diffida potrà essere disposta la revoca o decadenza dell'autorizzazione.

ART.11 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) La cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda per subingresso, deve essere comunicata al Sindaco entro trenta giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.
- 2) La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, deve essere comunicata al Sindaco con avviso scritto e deve contenere il motivo della sospensione.
- 3) Se la sospensione supera i sei mesi, il richiedente dovrà inoltrare al Comune, su carta legale, domanda motivata di proroga.
- 4) 4) La richiesta di proroga non potrà essere concessa per più di sei mesi, oltre a quelli già effettuati in modo che la sospensione non debba protrarsi per oltre un anno, fatto salvo i casi comprovati per gravi motivazioni.
- 5) Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata per una o più delle attività previste dall' art. 1 del presente Regolamento, la sospensione di una di essa comporta la modifica dell' autorizzazione

Art. 12) - SUBINGRESSO

- 1) La cessione per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un'azienda di barbiere, parrucchiere per uomo e /o donna, estetista, o l'affidamento a terzi della gestione, comportano il trasferimento dell'autorizzazione al cessionario, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio con atto registrato ed il cessionario possieda i requisiti previsti dal vigente regolamento. Il subentrante può continuare l'attività negli stessi locali del cedente, o in altri, purché per il contestuale o successivo trasferimento ricorrano i presupposti di cui all'art. 16 comma terzo.
- 2) Nel caso di affitto d'azienda, l'autorizzazione, a durata prevista dall'atto di affittanza, viene intestata al cessionario ed il cedente avrà diritto alla restituzione dell'autorizzazione da parte del Comune, alla risoluzione del contratto di affittanza, previa domanda di reintestazione dell'autorizzazione.

Art. 13) - SUCCESSIONE

- 1) In caso di morte del titolare, il coniuge e i figli potranno trasferire l'autorizzazione in qualità di eredi con atto di successione.
- 2) A norma dell'art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443, in caso di morte, di invalidità permanente o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, o i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore di figli minorenni che abbiano assunto l'esercizio dell'impresa ed abbiano chiesto di conservare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, anche se non sono in possesso di qualifica professionale all'esercizio dell'attività, possono continuare tale attività avvalendosi della collaborazione di personale qualificato per un periodo di cinque anni.
- 3) Trascorso tale periodo, l'autorizzazione decade se gli aventi diritto non comprovino di essersi nel frattempo uniformati alle prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 1142/70, della L.R. 48/89 e dell'art.3 della legge 1/90 nonché del vigente Regolamento comunale.

Art. 14 - NORME IGIENICO - SANITARIE

1) I requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 15 - ORARI E TARIFFE

- 1) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:
 - Apertura antimeridiana: dalle ore 7.30
 - Chiusura serale: Non oltre le ore 21.00

Ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico con un limite massimo giornaliero di apertura di 13 ore e un limite minimo di 6 ore.

- Nelle giornate di domenica, nonché nelle giornate di festività è obbligatoria la chiusura dei laboratori, salvo deroghe richieste dalle Associazioni di Categoria e rilasciate con Ordinanza Sindacale.

Per le attività di barbiere e parrucchiere uomo/donna è obbligatoria la chiusura del lunedì. La chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica; l'apertura dell' esercizio, pertanto, rimane in questo caso facoltativa. Per le attività di estetista e centri di abbronzatura, la chiusura infrasettimanale è prevista per il lunedì, o in alternativa in un altro giorno lavorativo della settimana, previa comunicazione all' Amministrazione Comunale. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica; l'apertura dell' esercizio, pertanto, rimane in questo caso facoltativa.

- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esposto al pubblico a norma del comma precedente;
- 3) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti e di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 4) E' concessa la prosecuzione dell'attività, oltre il limite di orario di chiusura, a porte chiuse ed esclusivamente per l'ultimazione della prestazione in corso e comunque non oltre i 30 minuti dall'orario di chiusura.
- 5) Le tariffe devono essere esposte in modo chiaro e visibile all'attenzione della clientela.

<u>CAPO III</u> DISTANZE TRA GLI ESERCIZI

Art. 16) - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività nell'ambito del territorio comunale, devono presentare domanda al Sindaco, osservando le norme del presente regolamento.
- 2) Il Funzionario Responsabile, accertato quant'altro previsto dall'art. 4 lettera b) e c) del presente Regolamento e salvo quanto previsto al successivo comma, rilascia l'autorizzazione al trasferimento nel rispetto delle distanze minime stabilite per le nuove attività.
- 3) Il trasferimento dell'esercizio può essere concesso indipendentemente dal requisito della distanza minima prevista all'art. 17 del presente Regolamento nei seguenti casi:
 - se il trasferimento della sede avviene all'interno della zona di appartenenza;
 - a causa di sfratto, non dovuto a morosità, convalidato dal Pretore;
 - a causa di definitiva indisponibilità dei locali non imputabili al soggetto interessato (danneggiamento strutturale grave e permanente dello stabile dovuto a incendio, eventi catastrofici o altre cause analoghe).

Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di cui all'art.1 e per il trasferimento di quelli esistenti nei Centri Commerciali sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 17) - DISTANZE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI.

- 1) L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio viene rilasciata sulla base di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio, come indicato all'art. 2 lettera d) della L. 1142. Tale distanza viene determinata dall'amministrazione comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, tenuto conto dei seguenti fattori numerici:
 - superficie della zona o del Comune;
 - relativa popolazione della zona o del Comune;
 - numero degli addetti in attività della zona o del Comune;
 - numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel Comune.

In caso di variazioni sostanziali dei fattori numerici sopra elencati, si procederà ad un aggiornamento delle distanze determinate con apposita delibera del Consiglio Comunale, sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

Il numero degli abitanti e il numero degli addetti sono riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della determinazione delle distanze.

Per addetti si intendono i titolari,compresi i soci lavoratori e ogni operatore con rapporto contrattuale di dipendenza, collaborazione e formazione lavoro, compreso i coadiuvanti familiari. Sono esclusi dal computo gli operatori in stage formativi.

Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel Comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivante necessari per garantire il servizio alla cittadinanza residente e fluttuante; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo e unicamente un fattore numerico e indicativo da

applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

Per le attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna si conviene <u>1 addetto ogni 450 abitanti.</u> Per le attività di estetista, centri abbronzatura si conviene <u>1 addetto ogni 1500.</u>

- 2) La distanza minima di cui al comma precedente si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione residente e fluttuante ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività : tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente e la media degli addetti per esercizio in attività.
- 3) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi a,b,c.
- 4) Sono definite n. 2 zone comunali:
 - Zona A centro (allegato a);
 - Zona B semiperiferia (Allegato b)

La popolazione residente in entrambe le zone è aumentata del 10% al fine di considerare la popolazione fluttuante verso il territorio comunale.

Zona A (centro)

- a) fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e /o donna mt. 25
- b) fra esercizi di estetista: mt. 16

Zona B (periferia)

- a) fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e /o donna mt. 87
- b) fra esercizi di estetista: mt. 62

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività congiunte, (parrucchiere-estetiste) le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di nuove autorizzazioni.

5) La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente l'attraversamento pedonale. In caso di contestazione e di dubbio tra i diversi sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza più favorevole al richiedente. Nel caso in cui l'esercizio sia posto all'interno di fabbricati in piani diversi da quello stradale o in cortili interni, la misurazione dovrà effettuarsi da numero civico a numero civico.

<u>CAPO IV</u> CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18) - CONTROLLI

1) Gli Agenti di Polizia Municipale, Sanitaria e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, possono accedere in tutti i locali per gli opportuni controlli, compresi i locali ubicati nel domicilio dell'operatore, se destinati all'attività di parrucchiere barbiere o di estetista.

Art. 19 - SANZIONI

1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 €, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n°. 267, così come inserito dall'art. 16, comma 1, della L. 16/1/2003, n. 3, e dal relativo Regolamento Comunale applicativo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 20- ABUSIVISMO

- 1) Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2) Qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 21 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, è sospesa qualora sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione.
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta per recidiva nella violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, o qualora non sia regolarizzata la situazione che ne ha determinato la sospensione entro il termine massimo di 180 giorni.
- 3) L'autorizzazione sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o abbia sospeso l'attività per uguale periodo senza il preventivo benestare del Responsabile del Servizio competente o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.
- 4) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
- 5) Gli esercizi che interrompono la loro attività al pubblico per un periodo superiore ad un anno, decadono dal diritto di proseguire l'esercizio dell'attività. In quest'ultimo caso non potranno essere concesse, per nessun motivo, proroghe di alcun genere.

Art. 22 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 21, nei casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni d'igiene, anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000,n.267, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della autorizzazione o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

<u>CAPO V</u> NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI E MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.

- 1) Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in modo particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le modifiche al presente regolamento potranno essere riviste ogni anno entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, previa delibera del Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.